Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati
presso
Ministero della Giustizia

Serv. **FS** Area **DG-1**
Rif.:
Allegati: come da testo

Ai Signori Presidenti
dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali Geometri e
Geometri Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: *Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale*

Si fa seguito a quanto annunciato nel corso dell'ultima Assemblea dei Presidenti per comunicare che, con deliberazione consiliare in data odierna, è stato adottato l'articolato in oggetto, di cui si unisce copia alla presente.

Detto Regolamento, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Avv. Francesco Scorza)

SS/

Piazza Colonna, 361
00187 Roma
Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336
www.cng.it
cng@cng.it
C.F. 80053430585

Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale

(delibera consiliare n. 23 del 22/07/2026)

Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Relazione illustrativa

L'attività istituzionale del Consiglio Nazionale non può prescindere dalla disponibilità di adeguate risorse economiche ed è per tale ragione che l'art. 14 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 attribuisce al medesimo Ente il potere di determinare la misura del contributo annuale che gli iscritti all'Albo devono corrispondere per le spese necessarie al proprio funzionamento.

Come è noto, ai sensi dell'art. 26 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, i Collegi territoriali hanno l'obbligo giuridico di riscuotere dai loro iscritti il suddetto contributo (oltre alla tassa annuale di cui all'art. 7, comma 2, del citato Decreto Legislativo Luogotenenziale) e di riversarlo al Consiglio Nazionale, secondo le modalità e le scadenze all'uopo fissate.

Tuttavia, l'assenza di una disciplina attuativa organica della materia ha finora contribuito a determinare ritardi e/o inadempimenti nei riversamenti, con inevitabili ripercussioni sulla programmazione finanziaria dell'Ente.

È pertanto emersa la necessità di adottare un Regolamento per la riscossione dei contributi di spettanza del Consiglio Nazionale, allo scopo di garantire un'applicazione trasparente ed uniforme della normativa di riferimento e, nel contempo, operare il giusto distinguo tra i Collegi territoriali che adempiono rigorosamente ai propri obblighi nei confronti dell'Ente nazionale e quelli che, al contrario, non vi provvedono con altrettanta diligenza.

Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

IL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

- VISTO l'art. 7 del D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382, che attribuisce al Consiglio del Collegio territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;

- VISTO l'art. 14, comma 2, del D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;

- VISTO l'art. 26, comma 1, lettera c) del R.D. 11/02/1929 n. 274 e la L. 10/6/1978 n. 292, che attribuisce al Consiglio del Collegio territoriale il potere di curare la ripartizione e l'esazione del contributo che il Consiglio Nazionale stabilisce per le spese del suo funzionamento ai sensi del succitato art. 14, comma 2 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944;

- VISTO l'art. 8 del D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382, che prevede lo scioglimento del Consiglio Direttivo del Collegio territoriale nel caso in cui lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente;

- VISTO l'art. 2 della L. 3/08/1949 n. 536, che disciplina la sospensione per morosità;

EMANA

il seguente Regolamento

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 2

Funzione della contribuzione

1. I contributi costituiscono le entrate finanziarie del Consiglio Nazionale per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali ex art. 14, comma 2, del D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382.

2. Il contributo al Consiglio Nazionale è obbligatorio ed è dovuto annualmente, intendendosi per anno il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

ARTICOLO 3

Misura della contribuzione

1. Il Consiglio Nazionale determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, la misura del contributo relativo all'anno successivo, posto a carico degli iscritti all'Albo, per le spese del proprio funzionamento. La riscossione del contributo è operata dal Consiglio del Collegio territoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera c) del R.D. 11/02/1929 n. 274 e della L. 10/6/1978 n. 292.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Nazionale comunica ai singoli Consigli dei Collegi territoriali la misura del contributo relativa all'anno successivo.

ARTICOLO 4

Adempimenti dei Consigli dei Collegi territoriali

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Consiglio del Collegio comunica al Consiglio Nazionale il numero degli iscritti all'Albo ed il numero delle quote di spettanza riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, sospensioni e cancellazioni disposte nel corso dell'anno precedente.

ARTICOLO 5

Riscossione

1. I Consigli dei singoli Collegi, oltre alla quota annuale d'iscrizione all'Albo di cui all'art. 7 del D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382, provvedono a riscuotere il contributo dovuto al Consiglio Nazionale a norma dell'art. 14, comma 2, dello stesso decreto, nella misura stabilita in conformità all'art. 3 del presente Regolamento.

2. I termini entro i quali gli iscritti devono adempiere ai versamenti dovuti sono fissati dal Consiglio del Collegio con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del presente Regolamento.

3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme non versate nei termini di cui al precedente comma 2 sono a carico dei Collegi territoriali.

ARTICOLO 6

Aspetti gestionali e contabili

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati ai bilanci dei Collegi territoriali nei capitoli dedicati di entrata ed uscita.

2. I Consigli dei Collegi dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi dell'anno di competenza per conto dello stesso in tre rate: la prima pari al 40% del contributo complessivo entro il termine del 30 aprile; la seconda e la terza rata, ciascuna pari al 30% del contributo anzidetto, entro e non oltre, rispettivamente, il 31 luglio e 30 novembre. Il mancato rispetto di tali scadenze, in assenza di giustificati motivi, implicherà l'applicazione degli interessi legali maturati nel periodo di ritardo. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i Consigli dei Collegi provvedono, altresì, a versare al Consiglio Nazionale le somme riscosse nel corso dell'anno precedente relative alle quote di competenza del Consiglio Nazionale corrisposte dai nuovi iscritti nel periodo 1° dicembre - 31 dicembre.
I Collegi dovranno specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.

3. I Consigli dei Collegi dovranno inoltre inviare entro il 31 gennaio al Consiglio Nazionale, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti al 31 dicembre dell'anno precedente, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei procedimenti avviati nei loro confronti, con la relativa data di adozione.

ARTICOLO 7

Misure restrittive per gli iscritti morosi

1. Il Consiglio del Collegio territoriale non può rinunciare ai contributi dovutigli allo scopo precipuo di finanziare il miglior esercizio delle proprie funzioni pubbliche, assegnate dalla legge agli Ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti la Professione.

2. Ai sensi dell'art. 2 della L. 3/8/1949 n. 536, gli iscritti che non adempiano nei termini stabiliti al versamento di tutti i contributi previsti a favore dei Consigli dei Collegi territoriali, ivi compresi quelli di spettanza del Consiglio Nazionale, sono soggetti alla sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della Professione.

3. L'adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del

versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio del Collegio, anche attraverso azioni esecutive, mentre è nella facoltà del Consiglio Nazionale accordare ai Collegi territoriali l'esenzione temporanea dall'obbligo di riversamento delle somme dovute ma non riscosse dagli iscritti sospesi. In tale caso, i Consigli dei Collegi sono tenuti a comunicare senza indugio al Consiglio Nazionale l'eventuale revoca della sospensione per sopravvenuta regolarizzazione della posizione debitoria dell'iscritto moroso, con l'indicazione dettagliata delle sue generalità, decorrenza del provvedimento di sospensione e quindi delle quote annuali arretrate e poi recuperate, che dovranno essere riversate tempestivamente.

4. Qualora, trascorso oltre un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non regolarizzi la sua posizione contributiva, il Consiglio del Collegio potrà deferirlo al Consiglio di disciplina, che valuterà in autonomia e indipendenza la sussistenza di violazioni deontologiche, stante l'ingiustificata persistenza delle morosità e l'inosservanza del dovere di collaborare con l'ente professionale di propria appartenenza.

ARTICOLO 8

Omesso versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 9 del presente Regolamento, il mancato versamento da parte dei Consigli dei Collegi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, costituisce grave inadempimento a norma dell'art. 26, comma 1, lett. c) del R.D. n. 274/29. Per l'effetto, il Consiglio Nazionale provvede a diffidare il Collegio territoriale ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio Nazionale darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ex art. 8 del D. Lgs. Lgt. 23/11/1944 n. 382. Rimane ferma la possibilità per il Consiglio Nazionale di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato nei confronti dei Collegi territoriali e da essi non versato.

2. Il Consiglio Nazionale si riserva la facoltà di non segnalare al Ministero vigilante l'inadempimento dei Consigli dei Collegi qualora essi dimostrino di aver comunque avviato, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, il procedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non abbiano corrisposto i contributi dovuti.

3. Anche in assenza della segnalazione al Ministero della Giustizia, ai Collegi territoriali inadempienti a norma del comma 1 del presente articolo, è inibita la possibilità di partecipare alle attività del Consiglio Nazionale, di richiedere pareri, patrocini e/o contributi economici per l'organizzazione di eventi formativi e di altra natura, o ospitare iniziative con l'intervento del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 9

Inesigibilità del contributo

1. Il Consiglio del Collegio potrà verificare la sussistenza di cause di inesigibilità del contributo di

propria competenza.

2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, il Consiglio del Collegio territoriale dovrà dichiarare formalmente inesigibile il proprio credito con apposita delibera, della quale il Consiglio Nazionale prenderà atto, valutando l'inesigibilità della quota di sua spettanza ove ricorrano circostanze di oggettiva preclusione come quelle di seguito riportate (a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo):

a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
c) documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
d) accertata nullatenenza;
e) accertata prescrizione.

3. Nei casi di cui alle lettere a e b del comma precedente dovrà immediatamente seguire la delibera di cancellazione dell'iscritto dall'Albo per sopravvenuta insussistenza dei requisiti all'uopo fissati dalla legge.

ARTICOLO 10

Disciplina transitoria e regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse

In fase di prima applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti regole:

1. Il termine del 31 gennaio di ciascun anno, fissato dall'art. 6, comma 3, è prorogato al 28 febbraio 2027, per gli adempimenti ivi previsti;

2. Entro il 30 aprile 2027, i Consigli dei Collegi territoriali dovranno regolarizzare tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del Consiglio Nazionale, relativamente alle quote dell'anno 2026 e di quelli precedenti, attraverso dei piani di rientro sostenibili;

3. Dovranno essere versate al Consiglio Nazionale entro e non oltre il 30 aprile 2027 le quote relative agli iscritti morosi per i quali non sia dimostrata l'avvenuta sospensione a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 della L. 3/8/1949 n. 536;

4. Nei confronti dei Consigli dei Collegi che al 30 aprile 2027 non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento si applicheranno le procedure di cui al precedente art. 8.

ARTICOLO 11

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio Nazionale ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.